

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE LEGGI

Servizio editoria

Legge 5 agosto 1981, n. 416

Legge 4 agosto 1984, n. 428

Legge 22 dicembre 1984, n. 887

Legge 25 febbraio 1987, n. 67

Protezione civile

Legge 24 luglio 1984, n. 363

Legge 28 ottobre 1986, n. 730

Legge 27 marzo 1987, n. 120

Legge 19 novembre 1987, n. 470

PAGINA BIANCA

Legge 5 agosto 1981, n. 416 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

Art. 32. Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza Cap. 7404).

Gli artt. 29 - 33 della legge 416/'81 prevedono finanziamenti agevolati per agevolazioni di credito alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, alle agenzie nazionali di stampa, alle imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici nonché alle imprese editrici di libri.

A tal fine, nell'art. 29 della stessa legge, viene istituito un fondo per i contributi in conto interessi a carico dello Stato, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25/11/1971, n. 1041, e le cui dotazioni, iscritte sul Cap. 7404 del bilancio dello Stato - Presidenza del Consiglio, sono costituite da 5 miliardi di lire per l'anno 1982, 10 miliardi di lire dall'anno 1983 al 1991 e 5 miliardi di lire per il 1992.

Poichè la legge, come detto, autorizzava la gestione fuori bilancio, si è proceduto alla istituzione della contabilità

speciale (lettera Ministero Tesoro prot. n. 256947 del 9 febbraio 1982), denominata:

- "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale delle Informazioni, dell'Editoria e della Proprietà Letteraria, Artistica e Scientifica: versamenti a carico del bilancio dello Stato sul Fondo per i contributi in conto interessi sui finanziamenti in favore delle imprese editrici, stampatrici e di distribuzione, di cui agli artt. 29, 30, 31 e 32 della legge 5/8/81, n. 416" -

Per la completa operatività della gestione fuori bilancio sono stati effettuati trasferimenti dal Cap. 7404 sulla contabilità speciale di cui sopra di 5 miliardi per l'anno 1982 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1983 - '84 - '85 - '86.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 20, 5° comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che riconduce la gestione del fondo alle norme generali della contabilità dello Stato emanate con regio decreto 18/11/1923, n. 2440 è venuta a cessare la predetta contabilità speciale e non sono stati di conseguenza effettuati versamenti dal Cap. 7404 a decorrere dall'anno 1987.

Istituito al Capo XXX dell'entrata dello Stato il Cap. n. 3688 per consentire il versamento delle somme residue esistenti sul fondo in questione, nella legge di assestamento per il corrente anno finanziario è iscritta apposita norma per consentire il versamento in entrata e la relativa riassegnazione in spesa delle somme stesse.

Gli stanziamenti previsti nell'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come dotazione del fondo, sono stati rapidamente esauriti dalle concessioni effettuate dall'apposito Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi in conto interessi, talchè con la legge 4 agosto 1984, n. 428 e con la legge 22 dicembre 1984, n. 887 il fondo è stato rifinanziato con 10 miliardi di lire annui da ciascuna delle due leggi per la durata di anni 10.

L'ammontare complessivo dei rifinanziamenti corrisponde a 5 miliardi per l'anno 1982, a 10 miliardi per l'anno 1983, a 20 miliardi per l'anno 1984, a 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, a 25 miliardi per l'anno 1992, a 20 miliardi per l'anno 1993 e a 10 miliardi per l'anno 1994.

Con la legge 25 febbraio 1987, n. 67, art. 20 sono state prorogate le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 con ulteriore stanziamento.

Sulla Contabilità Speciale alla data di entrata in

vigore della legge n. 67/87 risultano disponibili, a seguito dei versamenti effettuati, complessive f. 103.902.824.630, corrispondenti alle somme fino al 1986 del Cap.7404 e alle somme ancora disponibili sulla autorizzazione di spesa relativa alla legge 6 giugno 1975, n. 172, art. 5.

Sulla Contabilità Speciale sono state effettuate liquidazioni di contributi in conto interessi, per le rate scadute, per complessive f. 6.821.638.905, a fronte di concessioni effettuate dall'apposito Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi per f. 282.821.420.527.

La liquidazione delle rate di contributo per le concessioni effettuate dal Comitato fino all'entrata in vigore della legge 67/87 continuerà, come sopra evidenziato, ai sensi delle norme della contabilità generale dello Stato emanate con regio decreto 18 novembre 1922, n. 2440 a valere sul Cap. 7404 della spesa del bilancio dello Stato.

Con la stessa legge 25 febbraio 1987, n. 67 le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/81 sono state prorogate per il quinquennio 1986 - 1990, con un ulteriore stanziamento al fondo di f. 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di f. 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995, che vanno ad aggiungersi agli stanziamenti figuranti sul Cap. 7404.

Il Comitato, incaricato dalla legge di deliberare la concessione dei contributi, ha ripreso la propria attività nel mese di aprile 1988, procedendo alla concessione di contributi per ulteriori f. 70.731.796.000.

Le procedure per l'istituzione della Contabilità Speciale autorizzata dall'art. 32 della legge 416/81, alcune difficoltà nelle modalità di gestione della contabilità stessa anche per effetto delle richieste della Corte dei Conti, la necessità che gli istituti bancari adeguassero i piani di ammortamento alle modalità messe a punto, l'esaurirsi degli stanziamenti della legge 416/1981 con l'attesa delle nuove leggi di rifinanziamento del fondo, il ritorno alla contabilità generale dello Stato, la nomina del Comitato di cui sopra è cenno la cui composizione risulta integrata nell'art. 20 della legge n. 67/1987, i rilievi e le osservazioni degli organi di controllo che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 67/1987 effettuano il controllo preventivo di legittimità su procedure già consolidate in regime di contabilità speciale sottoposte a controllo a consuntivo sui rendiconti annuali della gestione, hanno determinato il ritardo nelle procedure di liquidazione dei contributi, che risulta evidente dalle cifre sopra esposte ed a cui si spera di porre fine al più presto nell'immediato

futuro, costituendo le agevolazioni di credito destinate al rinnovamento tecnologico delle imprese operanti nel settore dell'editoria un punto qualificante e molto richiesto dalle categorie interessate nel quadro delle provvidenze alla stampa.

Per le sottoelencate leggi comportanti il rifinanziamento del fondo contributi in conto interessi le cui somme sono iscritte nel Cap. 7404 della Presidenza si rimanda a quanto esposto nella relazione precedente sulla legge 5, agosto 1981, n. 416.

Legge 4 agosto 1984, n. 428 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: Cap. 7404).

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) .

Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: Cap. 7404).

Legge 25 febbraio 1987, n. 67 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: Cap. 7404).

LEGGE 24 LUGLIO 1984, NR. 363.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Autorizza stanziamenti per complessivi 900 miliardi nel quinquennio 1984-1988 poi elevati a 1.100 miliardi dalla legge finanziaria 1985.

Si segnala in proposito che la tabella A della finanziaria 1988 prevede ora una nuova modulazione che proietta detti stanziamenti fino al 1990.

Per i relativi interventi di ricostruzione, l'art. 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ha stanziato altri 400 miliardi ripartiti nel quinquennio 1986-1990.

Inoltre, le leggi finanziarie 1987 e 1988 attribuiscono, mediante ricorso a prestiti esteri, ulteriori autorizzazioni di spesa, rispettivamente di miliardi 450 e miliardi 750 per il completamento degli interventi di cui alla citata legge 363/1984 nonchè per il rifinanziamento delle leggi 115/1980 e 303/1982.

Con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, detti stanziamenti sono stati ripartiti per il soddisfacimento degli interventi previsti dai citati tre provvedimenti legislativi attribuendo, in particolare, alla legge in argomento una quota parte di miliardi 310 per l'anno 1987 e di miliardi 560 per l'anno 1988.

Riepilogando, in base ai citati provvedimenti, agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1984 sono stati destinati, nel complesso, 2.370 miliardi.

A fronte della citata disponibilità di 2.370 miliardi risultano, a tutto il 1987, assunti impegni per 1.432 miliardi di cui erogati miliardi 729.

Per quanto concerne invece il corrente anno 1988 risultano assunti impegni per 363 miliardi di cui erogati miliardi 168.

Pertanto, alla data odierna, sono stati assunti impegni per complessivi miliardi 1.795 ed erogati miliardi 897.

I trasferimenti di cui sopra sono diretti a soddisfare interventi di riattazione e ricostruzione nel settore pubblico e privato in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Umbria e Marche; salvaguardia dei beni culturali, artistici, storici e demaniali; ricostituzione scorte materiali assistenziali e costituzione Colonne Mobili Regionali Vigili del Fuoco; lavori di somma urgenza e primi interventi assistenziali in favore delle popolazioni; acquisto, riparazione e movimentazione roulettes e containers; contributi per la ricerca scientifica ecc.-

Per l'intera realizzazione dei programmi è stata proposta, in sede di formazione della legge finanziaria 1989, un'ulteriore integrazione di 555 miliardi.

L'analitica dimostrazione, nonché lo stato di realizzazione dei suindicati interventi complessivi, è relazionato al Parlamento come disposto dall'art. 2 - comma 14 - della legge in argomento.

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, NR. 730.

Disposizioni in materia di calamità naturali.

Autorizza stanziamenti per complessivi 1.042 miliardi nel quinquennio 1986-1990.

Trattasi di risorse interamente finalizzate dallo stesso provvedimento legislativo a vari interventi - emergenze idriche, consolidamento del suolo, opere urgenti di ricostruzione, inquinamenti, rifiuti tossici, sistemazione idrogeologica, interventi antisismici - attuati direttamente da Enti statali, Provincie, Regioni e Comuni cui sono stati trasferiti i relativi fondi.

Inoltre, ed in particolare, con l'art. 4 della legge viene stanziata, per il citato quinquennio, la somma di 400 miliardi per consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione previsti dal comma 10 dell'art. 2 della legge 363/1984, per cui lo stanziamento iniziale di 1.100 miliardi viene elevato a 1.500 miliardi.

Il comma 3 dell'art. 10 prevede lo stanziamento complessivo di 45 miliardi per il triennio 1986-1988 diretto a soddisfare le spese del Centro Polifunzionale della Protezione Civile nonché quelle per il finanziamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili.

Il comma 5 dell'art. 12 stanZIA infine, per il triennio 1986-1988, la somma di 100 miliardi per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento del personale convenzionato da Enti, Amministrazioni e da Commissari straordinari per esigenze connessi con eventi calamitosi.

Lo stesso articolo prevede anche l'importo di 40 miliardi a base per i trasferimenti statali agli Enti interessati negli anni successivi al 1988.

Le modalità e criteri per il trasferimento dei fondi per il triennio considerato, sono stati indicati con ordinanza n.

1049/FPC/ZA datata 4 luglio 1987, pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 1987.

Lo stato di attuazione degli interventi complessivi, che si inseriscono nella gestione globale del Fondo per la protezione civile, viene comunque relazionato al Parlamento come dispone il 5° comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 547.

LEGGE 27 MARZO 1987, NR. 120.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

Autorizza stanziamenti per complessivi 936 miliardi nel quadriennio 1986-1989 di cui 440 miliardi con iscrizione a bilancio e 496 miliardi mediante ricorso a mutui esteri.

Inoltre, la legge finanziaria 1988 attribuisce, mediante ricorso a prestiti esteri, l'ulteriore stanziamento di 150 miliardi.

Pertanto, in base al citato provvedimento, risultano attribuiti per gli interventi in titolo 1.086 miliardi.

A fronte della citata disponibilità sono stati assunti, a tutto il 1987, impegni per 565 miliardi di cui erogati 100 miliardi.

Per quanto concerne invece il corrente anno 1988 risultano assunti impegni per 128 miliardi di cui erogati 58 miliardi.

Complessivamente, alla data odierna, sono stati assunti impegni per miliardi 693 ed erogati miliardi 158.

In particolare, il comma 1 dell'art. 1 prevede stanziamenti per 425 miliardi - compresa l'integrazione di 150 miliardi disposti con la citata legge finanziaria - diretti a fronteggiare interventi urgenti sul territorio nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e movimenti franosi.

Alla data odierna sono stati impegnati 196 miliardi di cui 86 miliardi erogati.

Per il completamento degli interventi di cui sopra è stata proposta, in sede di formazione della legge finanziaria 1989, un'integrazione di 142 miliardi.

Il comma 1 dell'art. 10 ha previsto, per il solo anno 1987, lo stanziamento di 200 miliardi diretti a fronteggiare interventi

urgenti per eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

Alla data odierna risultano impegnati 197 miliardi di cui 79 miliardi erogati.

Il restante stanziamento pluriennale riguarda essenzialmente trasferimenti di risorse già finalizzate dallo stesso provvedimento legislativo a vari interventi come, per esempio, il contributo speciale di 200 miliardi alla Regione Basilicata (art. 2, comma 2); il reintegro del fondo per la protezione civile per 96 miliardi (art.1, comma 3); immissione di contrattisti nei ruoli speciali per 24 miliardi (art.5, comma 15/bis); proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dell'area flegrea colpita dal bradisismo per 50 miliardi (art.7, comma 8); ecc.-

Lo stato di attuazione dei suddetti interventi, che si inseriscono nella gestione globale del fondo per la protezione civile, viene comunque relazionato al Parlamento come dispone il 5° comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 547.

LEGGE 19 NOVEMBRE 1987, NR. 470.

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Autorizza stanziamenti per complessivi 1.080 miliardi nel biennio 1987-1988 di cui 540 miliardi con iscrizione a bilancio e 540 miliardi mediante ricorso a prestiti esteri.

Si fa preliminarmente osservare che dal suddetto stanziamento complessivo è stata detratta la somma di 90 miliardi di cui 40 miliardi trasferiti al "Fondo di solidarietà nazionale" (comma 18 art. 4) e 50 miliardi trasferita al Ministero dei Lavori Pubblici per interventi urgenti di sistemazione idraulica (comma 1 art.7).

Lo stesso provvedimento legislativo prevede inoltre autorizzazioni di spesa per complessivi miliardi 180 senza la relativa copertura finanziaria, finalizzati per 10 miliardi all'attività di ricerca (comma 6 art. 1); 5 miliardi al recupero del territorio del bacino dell'Adda e lago di Como (comma 7 art. 1); 5 miliardi al rimborso anticipi INAIL (comma 5 art. 2); 8 miliardi per contributo alle aziende esportatrici (art. 5/quarter comma 4); 50 miliardi per indennizzi a proprietari di immobili (art. 5/quinqes comma 3); 2 miliardi attribuiti al settore scolastico (art. 8 comma 3); 100 miliardi per interventi nei Comuni e Province di Grosseto, Viterbo e nel Comune di Castellammare di Stabia (art. 11/ter comma 1).

Le relative modalità e procedure di erogazione sono state indicate con Circolare 26 novembre 1987 MPC/UL 16749 pubblicata sulla G.U. 284 del 4 dicembre 1987.

Riepilogando, in base alle citate finalizzazioni, resta disponibile la somma di 810 miliardi che il Ministro per la Protezione Civile, con proprio decreto - su proposta delle Regioni interessate e le Province Autonome di Trento e Bolzano,

sentito il Consiglio dei Ministri - ha ripartito nella seguente misura: Regione Lombardia ed altri enti operanti nel territorio nazionale miliardi, 560,978; Regione Piemonte, miliardi 46,500; Regione Veneto, miliardi 10; Regione Emilia Romagna, miliardi 26,370; Regione Toscana, miliardi 32,526; Provincia Autonoma Bolzano, miliardi 27,650; Provincia Autonoma Trento, miliardi 3; altre amministrazioni miliardi 62,399.

Con lo stesso decreto è stato previsto un accantonamento di miliardi 40,577 per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti già adottati di entità non ancora determinata e per eventuali lavori di estrema urgenza che dovessero insorgere nello svolgimento delle opere di cui trattasi.

La somma di 100 miliardi prevista dal citato art. 11/ter è stata destinata per 44 miliardi alla Provincia di Grosseto, 44 miliardi alla Provincia di Viterbo e 12 miliardi al Comune di Castellammare di Stabia.

Alla data odierna risultano assunti impegni per complessivi 954,313 di cui miliardi 555,588 erogati ivi compresi i suindicati trasferimenti ed autorizzazioni di spesa.

Le spese sostenute in attuazione della legge in argomento sono, comunque, relazionate al Parlamento come dispone il 2° comma dell'art. 11/bis.

Con successiva legge 20 maggio 1988, n. 159, che prevede ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, sono stati stanziati, per l'anno 1988, 745 miliardi ivi compreso il reintegro fondo per la protezione civile ammontante a 140 miliardi.

In particolare, trattasi di erogazioni aggiuntive, per complessivi miliardi 534, a favore della Regione Lombardia per rimborso anticipazioni spettanti per lavori ed interventi disposti dalla stessa regione (miliardi 207 - art. 1 comma 1) e per il superamento della fase critica dell'emergenza (miliardi 327 - art. 2 comma 1).

Per il completamento degli interventi nelle restanti Regioni Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, nonché nelle Province Autonome di Trento e Bolzano è stata invece attribuita la somma di miliardi 66 (Art. 3 - comma 1).

Alla data odierna risultano assunti impegni di spesa per complessivi miliardi 282 non ancora erogati.

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge 23 dicembre 1962,	n.1774
Legge 2 maggio 1976,	n. 183
D.P.R. 9 novembre 1976,	n. 902
Legge 5 agosto 1978,	n. 457
Legge 28 novembre 1980,	n. 784
Legge 17 febbraio 1982,	n. 46
Legge 25 marzo 1982,	n. 94
Legge 7 agosto 1982,	n. 526
Legge 26 aprile 1983,	n. 130
Legge 10 maggio 1983,	n. 189
Legge 27 dicembre 1983,	n. 730
Legge 24 dicembre 1984,	n. 887
Legge 27 febbraio 1985,	n. 49
Legge 5 aprile 1985,	n. 118
Legge 5 aprile 1985,	n. 135
Legge 3 ottobre 1985,	n. 526
Legge 29 gennaio 1986,	n. 26
Legge 28 febbraio 1986,	n. 41
Legge 28 febbraio 1986,	n. 44
Legge 1 marzo 1986,	n. 64
Legge 11 aprile 1986,	n. 113
Legge 8 novembre 1986,	n. 752
Legge 12 novembre 1986,	n. 776
Legge 22 dicembre 1986,	n. 910
Legge 19 novembre 1987,	n. 470
Legge 11 marzo 1988,	n. 67

LEGGE 23 DICEMBRE 1962, N.1774 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova

Con la predetta legge n.1774 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali di Genova passa da lire 4.500.000 a lire 100.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

Con legge 20 dicembre 1967, n.1251 (art.1) è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio Autonomo, scadente il 30 giugno 1984 come previsto dall'art.11 della legge n.156 del 1954, al 31 dicembre 2002.

Successivamente, con legge 22 dicembre 1981, n.798, il contributo in parola è stato ulteriormente elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, a lire 7 miliardi annue.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	162.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	57.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	57.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	57.700.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	105.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	7.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	7.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	/
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	/

LEGGE 2 MAGGIO 1976, N.183 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi straordinari per il Mezzogiorno

La legge 2 maggio 1976, n.183 (art.22), come risulta modificata ed integrata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 21 dicembre 1978, n.843 (art.47);
- Legge 24 aprile 1980, n.146 (art.30);
- Legge 30 marzo 1981, n.119 (artt.9 e 10)
(quest'ultima modificata dal D.L. 22.5.1981, n.235, convertito con legge 24 luglio 1981, e dalla legge 18.12.1981, n.750);
- Decreto-legge 26 novembre 1981, n.679, convertito con legge 26 gennaio 1982, n.13;
- Decreto-legge 30 giugno 1982, n.389, convertito con legge 12 agosto 1982, n.546;
- Legge 30 aprile 1983, n.132;
- Legge 1 dicembre 1983, n.651 (modificata da art.35 legge 730 del 1983);
- Decreto-legge 18 settembre 1984, n.581, convertito con legge 17 novembre 1984, n.775;
- Legge 28 febbraio 1986, n.41 (art.16/6c);
- Legge 1 marzo 1986, n.64;
- Legge 28 agosto 1987, n.358;

ha autorizzato, a favore degli interventi nel Mezzogiorno, per il periodo 1976-1990 il complessivo importo di lire 43.383,9 miliardi.

A valere sul predetto apporto, a tutto il 31.12.1987 sono stati effettuati pagamenti per lire 33.958 miliardi così distinti:

- a carico del cap. 8019	5,0 miliardi	(ENAPI)
- a carico del cap. 4555	12,1	" (SVIMEZ)
- a carico del cap. 7759	23.603,9	" (dotazioni)
- a carico del cap. 7765	337,0	" (G.Tauro NA)
- a carico del cap. 7772	9.800,0	" (Imp. in eccedenza)
- a carico del cap. 7793	200,0	" (Sett. Ospedaliero)

—————
33.958,0

=====

- somme iscritte nel bilancio del Ministero del Lavoro	4.344,0	" (INPS)
- prestiti B.E.I.	1.961,0	"

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

Ai termini dell'art.25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980;
- b) dalle somme (destinate agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato negli anni dal 1976 al 1988;
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30.7.1959, n.623 e successive modificazioni.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7773. Lo schema riassuntivo si riferisce a tale capitolo ed in particolare all'Art.1/1c D.P.R. 902/76.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.080.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 1.180.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 1.180.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 1.180.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 900.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 93.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 93.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N.457, ART. 35

Norme per l'edilizia Residenziale.

L'art.35 della legge 5 agosto 1978, n.457, autorizza, per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art.1 della stessa legge, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, da ripartirsi nel quadriennio 1978-1981, alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi.

Di detta somma, originariamente da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 300 miliardi nel 1979, di lire 100 miliardi nel 1980, lire 800 miliardi nell'anno 1981, lire 100 miliardi nell'anno 1982 e di lire 200 miliardi nell'anno 1983, è stato erogato l'importo di lire 300 miliardi nel 1979, lire 100 miliardi nell'anno 1980, lire 400 miliardi nell'anno 1981 e di lire 300 miliardi nell'anno 1982 che sono stati versati alla Cassa Depositi e Prestiti.

La legge è stata rifinanziata dalla legge n.94 del 1982 per lire 600 miliardi ripartiti in ragione di lire 100 miliardi per gli anni 1983-1984-1985, lire 50 miliardi per il 1986, lire 150 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per il 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31/12/87	"	500.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31/12/87	"	500.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31/12/87	"	500.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	100.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - ART.11 - COMMA 16°

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

La legge sopracitata prevede, all'art.11, comma 16°, che alla realizzazione delle opere di metanizzazione si farà fronte con lire 605 miliardi, che saranno iscritti, negli anni finanziari dal 1980 al 1982 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (capitolo 7802).

La legge 14.5.1981, n.219, all'art.37, ha stanziato la ulteriore somma di lire 100 miliardi per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981 e la legge 26 aprile 1983, n. 130 (art.19 ultimo comma), ha integrato di lire 50 miliardi gli stanziamenti previsti per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Il D.L. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n.445/87 stabilisce che per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art.11 della legge 28-11-1980, n.784, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989 in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative.

Detto importo è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

Successivamente la legge 11 marzo 1988, n.67 all'art.15/36c incrementa per il 1990 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 784/80 di lire 300 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.785.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	1.025.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	1.025.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	673.280.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	760.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	598.298.682
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	180.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	449.401.701.318

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

Con la legge 17 febbraio 1982 n.46 recante "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" è stato, tra l'altro, autorizzato il conferimento della somma di lire 1.700 miliardi al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 1089/68.

Della somma di 1.700 miliardi autorizzati dalla legge 46/82 sono stati stanziati in bilancio durante l'anno 1982 solo 700 miliardi assegnati dalla legge 7 agosto 1982 n.526 (art.6 - 1° comma) successivamente ridotti a 672.699.000.000.

La legge 26 aprile 1983 n.130 (finanziaria 1983) ha riportato i 1.000 miliardi restanti assegnandone 500 per l'anno 1983 e 500 per l'anno 1984.

Con la legge finanziaria dell'anno 1985, n.887/84, sono stati corrisposti al Fondo speciale per la ricerca applicata lire 1.800 miliardi di cui lire 500 miliardi per il 1985, lire 600 miliardi per il 1986 e lire 700 miliardi per il 1987.

Con la legge n.110/1985 il Fondo predetto è stato integrato di altri 370 miliardi di lire per l'anno 1985.

La legge finanziaria dell'anno 1986 (n.41/86) ha elevato di 250 miliardi l'autorizzazione di spesa dell'anno 1986, la legge finanziaria dell'anno 1987 (n.910/86) ha autorizzato la spesa di ulteriori 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988, 1989, e la legge finanziaria dell'anno 1988 (n.67/88) ha autorizzato la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 7.342.700.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 4.592.700.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 4.592.700.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 1.407.423.750.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 2.750.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	265.276.250.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	500.000.000.000
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	200.000.000.000

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.1/IVc

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art. 1, 6° comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito in legge 25-3-1982, N.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata, per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro Consorzi, nonché ai Comuni, la spesa di Lire 7.000 miliardi, alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di Lire 2.000 miliardi, ripartito negli anni dal 1983 al 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 1.050.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 1.050.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 1.050.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 950.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" 80.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 80.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.2/Ic

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfatti.

L'art.2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.2 convertito in legge 25-3-1982, n.94, ha previsto che il Comitato per l'edilizia residenziale ripartirà nel biennio 1982-1983, tra i Comuni, per la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, la somma di lire 1.400 miliardi alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con un apporto dello Stato di lire 900 miliardi, ripartito negli anni 1982 e 1983.

Nel 1983 furono erogati lire 50 miliardi di residui relativi all'anno 1982 e lire 500 miliardi relativi alla competenza dell'anno 1983. Nel 1984 lire 200 miliardi, mentre nel 1985 non sono avvenute erogazioni. Per il 1986 sono stati pagati lire 50 miliardi e per il 1987 lire 100 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	900.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	900.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	900.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	900.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	---

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94, ART. 3

Acquisizione ed urbanizzazione aree.

L'art. 40 della legge 5/8/1978, n.457 è stato rifinanziato dalla legge n.94/1982 con un apporto di lire 600 miliardi nel triennio 1982/84.

L'autorizzazione di spesa del 1983, ridotta di 100 miliardi per finanziare interventi all'art. 1 della legge 748/83 è stata reintegrata con l'art. 11 della legge 22/12/1984, n.887, in ragione di 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986.

La legge medesima è stata altresì rifinanziata con l'art.3 della legge 7/2/1985, n.118 in ragione di lire 150 miliardi nel 1985 e 250 miliardi nel 1986. Lo stanziamento relativo all'anno 1987 è di lire 200 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.000.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	1.000.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	1.000.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	1.000.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	---

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART.4 e 21

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

Gli art. 4 e 21 della legge 25-3-1982, N.94 hanno autorizzato, per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia, sovvenzionata ed agevolata, per il biennio 1982-1983 la spesa di lire 600 miliardi.

Nell'anno 1983 sono stati erogati lire 250 miliardi, nel 1984 lire 50 miliardi di residui e lire 50 miliardi di competenza. Nel 1985 sono stati impegnati e pagati lire 100 miliardi, nel 1986 lire 50 miliardi e nel 1987 lire 100 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	600.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	600.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	600.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	---

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526 - ART. 11/1c

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

Detto fondo, con l'art.11 della legge 7 agosto 1982, n.526, è stato incrementato della somma di lire 2.290 miliardi da ripartire negli anni dal 1983 al 1990. La quota relativa all'anno 1983 è stata determinata in lire 100 miliardi, quelle relative agli anni dal 1984 al 1987 in lire 280 miliardi, per il 1988 ed il 1989 in lire 350 miliardi, per il 1990 in lire 370 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.290.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 1.220.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 1.220.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 1.220.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 1.070.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 350.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 350.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526 - ART.30

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassartigiana, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.949, concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Detto Fondo, con l'ART.30 della legge 7 agosto 1982, n.526, è stato incrementato della somma di lire 1.350 miliardi, ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.350.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 900.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 900.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 900.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 450.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 - ART. 8/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Con l'art. 8 della legge finanziaria 1983 si è ulteriormente incrementato il Fondo contributi del Mediocredito centrale della somma complessiva di lire 2.550 miliardi da ripartire negli anni dal 1984 al 1989, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle esportazioni con pagamento differito, effettuate da istituti ed aziende di credito.

L'articolo 18, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.730 riduce di lire 26.500 milioni lo stanziamento previsto per l'anno 1984 portando così l'autorizzazione di spesa complessiva a lire 2.473.500 milioni.

Della predetta somma, lire 88.500 milioni, sono stati assegnati per l'anno 1984, lire 322 miliardi per gli anni dal 1985 al 1987 lire 450 miliardi per il 1988 ed il 1989, lire 519 miliardi per l'anno 1990.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.473.500.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 1.054.500.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 1.054.500.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 1.054.500.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 1.419.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 450.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 450.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 26 APRILE 1983, N.130 - ART. 19/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Con tale norma si è ulteriormente incrementato il Fondo contributi della Cassartigiana della somma di lire 980 miliardi per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

La spesa prevista è stata ripartita in ragione di lire 140 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	980.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	700.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	700.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	700.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	280.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	140.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	140.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N.189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983, n.189, l'Azienda F.S. è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione nel periodo 1983-1992, ad un piano decennale di soppressione di passaggi a livello mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonchè di migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 miliardi di lire.

L'Azienda F.S. è autorizzata ad assumere impegni, anche in via immediata, fino alla concorrenza della somma di 330 miliardi di lire. I pagamenti non potranno superare i 150 miliardi di lire per l'anno 1983 e per l'anno 1984, i 30 miliardi di lire per l'anno 1985 e i 150 miliardi di lire per l'anno 1986. La rimanente somma è stata suddivisa con le successive leggi finanziarie in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990 e lire 620 miliardi da dividere tra il 1991 e il 1992.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.700.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 630.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 630.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 630.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 1.070.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 150.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 150.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 27 DICEMBRE 1983, N.730 - ART. 18 - COMMA 6° E 7°

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

La citata legge incrementa di lire 2.500 miliardi il Fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale, per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito.

L'ammontare complessivo della spesa è stato ripartito in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1985 e lire 400 miliardi per gli anni dal 1986 al 1989. Con leggi finanziarie si provvederà alla modulazione della rimanente somma di lire 700 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 1.000.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 1.000.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 1.000.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 1.500.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 400.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 400.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 24 DICEMBRE 1984, N.887 - ART. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Con l'ART. 9 della citata legge si stabilisce l'incremento di lire 2.400 miliardi, nel periodo 1986-1991, per il Fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito.

L'ammontare complessivo della spesa è ripartito in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1986, lire 390 miliardi nell'anno 1987 e 465 miliardi negli anni 1988 e 1989. La rimanente somma di lire 930 miliardi è stata modulata con la legge finanziaria 1988 in lire 465 miliardi, per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.400.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 540.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 540.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 540.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 1.860.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 465.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 465.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 24 DICEMBRE 1984 N.887 - ART. 14/6c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Tale disposizione incrementa il Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (di cui all'art.37 della legge 25/7/1952, n.949) autorizzando la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	560.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	240.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	240.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	240.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	320.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	80.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	80.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 27 FEBBRARIO 1985, N.49 - ARTT.1,2,17,20 e 22

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

La legge 27 febbraio 1985, n.49 istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper, e un fondo speciale, per la durata di quattro anni, per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

A ciascuno dei fondi è conferita la somma di lire 90 miliardi iscritti rispettivamente ai capitoli 8187 e 8019 del Ministero del Tesoro.

Al fondo dotazione presso la Sezione speciale del credito alla cooperazione della B.N.L. è conferita la somma di lire 60 miliardi ripartiti nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-86-87. (Isritti sul capitolo 8019 del Ministero del Tesoro)

La legge 11 marzo 1988, n.67 incrementa, per l'anno 1988, di lire 70 miliardi il Foncooper (iscritti sul capitolo 8187 del Ministero del Tesoro) e di lire 30 miliardi il fondo speciale per la salvaguardia dei livelli di occupazione (iscritti sul capitolo 7828 del Ministero del Tesoro).

Alla data del 30 giugno 1988 le erogazioni sono avvenute regolarmente, non risultano, pertanto, residui al riguardo.

LEGGE 5 APRILE 1985, N.118 - ART. 3/6c

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

L'art.3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n.118, recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede allo scopo un onere di lire 1.750 miliardi a carico del bilancio statale da ripartirsi in lire 150 miliardi nel 1985, 750 miliardi nel 1986 e 850 miliardi nel 1987.

L'autorizzazione complessiva del capitolo 7820, gestito dalla Direzione Generale del Tesoro, è di lire 940 miliardi di cui lire 100 miliardi per il 1986, lire 520 miliardi per il 1987, lire 170 miliardi per il 1988 e lire 150 miliardi per il 1989.

Lo stanziamento di competenza relativo al bilancio 1987 è di lire 520 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	940.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	620.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	620.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	620.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	320.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	"	170.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	170.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 5 APRILE 1985, N.135 - ART.12

Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero.

La legge 5 aprile 1985, N.135 all'art.12 stabilisce ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990, per la concessione di un contributo statale dell'8% sugli interessi per mutui contratti con enti o con istituti di credito allo scopo di far reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali gli indennizzi che si concedono ai cittadini italiani che hanno perduto beni all'estero per effetto di provvedimenti di confisca.

La procedura per ottenere i mutui e conseguentemente il contributo statale è lunga e complessa e poiché gli interessati non hanno ancora presentato i regolari contratti con gli istituti di credito gli Uffici non sono stati in grado per ora di effettuare alcun pagamento come pure prevedere l'ammontare delle spese negli anni di competenza.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	6.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	3.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	---
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	---
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	3.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	---
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 29 GENNAIO 1986, N.26 - ART.1/6a

Incentivi per il rilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia.

Con la legge 18 ottobre 1955, n.908 è stato costituito un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia con lo scopo di finanziare iniziative economiche per la costruzione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiera e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale.

La concessione dei suddetti finanziamenti viene deliberata da un Comitato di gestione, avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello del Bilancio.

Con la legge 29.1.1986, n.26 recante incentivi per il rilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia all'art.1/6a è stata disposta l'integrazione della dotazione del citato "Fondo" della somma complessiva di lire 100 miliardi di cui lire 10 miliardi per il 1985, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 e di lire 30 miliardi per il 1989, per incentivare la produzione industriale, la ricerca scientifica e tecnologica nonché le attività portuali ed i trasporti.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	50.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	50.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	50.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	50.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	20.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	20.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 29 GENNAIO 1986, N.26 - ART. 7

Incentivi per il rilancio dell'economia delle Province di Trieste e Gorizia

L'art. 7, comma 1°, della legge 26/86 ha attribuito al "Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste", di cui al DPR 102/78, un fondo di dotazione di L. 5 miliardi per l'anno 1985, incrementato di L. 10 miliardi per l'anno 1986, di L. 29 miliardi per l'anno 1987, di L. 26 miliardi per l'anno 1988 e di L. 15 miliardi per l'anno 1989.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	85.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	44.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	44.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	44.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	41.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	26.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	26.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 3 OTTOBRE 1985, N.526 - ART.6

Programma triennale di interventi relativi al piano decennale della grande viabilità.

L'art.6 della legge 3.10.1985, n.526 assegna all'A.N.A.S. la somma di lire 4.875 miliardi, ripartita in ragione di lire 275 miliardi per l'anno 1985, di lire 2.100 miliardi per l'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1987 (Rimodulati con la legge 910/86 in ragione di lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1989 e questi ultimi rimodulati con la legge 67/88 in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 500 miliardi per l'anno 1990).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 4.875.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1987	" 3.875.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1987	" 3.875.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1987	" 2.375.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 1.000.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	" ---
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 1.500.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 - ART.11 - 6° E 7° COMMA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

La legge finanziaria 1986, all'ART.11, comma 6° e 7°, prevede ulteriori assegnazioni al Fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale, per la corresponsione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito alle esportazioni a pagamento differito.

L'ammontare complessivo della spesa è di lire 1.150 miliardi, ripartita in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1986, lire 50 miliardi nel 1987, lire 100 miliardi nel 1988, lire 170 miliardi nel 1989. Della rimanente somma di lire 680 miliardi la legge 67/88 (Tabella A) ne assegna lire 170 miliardi all'anno 1990. La differenza di lire 510 miliardi sarà ripartita con successive leggi finanziarie.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.150.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 200.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 200.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 200.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 950.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 - ART.11 - 8° e 9° COMMA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

La legge finanziaria dell'anno 1986, all'ART. 11, 8° e 9° comma, stanziava fondi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane perchè siano devoluti alle imprese artigiane sotto forma di contributi per il pagamento degli interessi di finanziamenti ottenuti da dette imprese.

L'ammontare complessivo della spesa prevista, pari a 750 miliardi, è ripartito annualmente in ragione di 150 miliardi per l'anno 1986 e 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	750.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	250.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	250.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	250.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	500.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	100.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41 - ART.13/13c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

L'art.13, comma 13°, della legge finanziaria 1986, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all'art.6 della legge 3 ottobre 1985, n.526.

L'ammontare complessivo della spesa è stato ripartito in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988 (Rimodulati con la legge 67/88 in lire 800 miliardi per l'anno 1988 e lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990).

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.200.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 200.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 200.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 2.000.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. ----
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 100.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ----
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ----

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.44, DI CONVERSIONE DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N.786.

Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

In attuazione della sunmenzionata legge, è stato istituito presso la Cassa DD.PP. un fondo con contabilità separata per le erogazioni di agevolazioni finanziarie alle società o cooperative di produzione di lavoro, costituite prevalentemente da giovani, operanti nelle sedi di territori meridionali.

L'ammontare della spesa prevista, pari a lire 2.200 miliardi, è stata ripartita, annualmente, in ragione di lire 120 miliardi nel 1985, 600 miliardi nel 1986, 700 miliardi nel 1987 e 780 miliardi nel 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.200.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 1.420.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 1.420.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 1.420.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 780.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 780.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 780.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 1 MARZO 1986, N.64 - ART.1 E 18

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

L'art.1 - comma 1 - della legge 1° marzo 1986, n.64 prevede che l'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art.1 della legge 1° dicembre 1983, n.651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Il suddetto importo di lire 120.000 miliardi è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art.59 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'art.4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n.651, nonché dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al D.L. 1° marzo 1985, n.44, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1985, n.155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art.59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 500 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione

giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

In particolare, sulle autorizzazioni della legge 64/86 (capitolo 7759), a tutto il 31.12.87 sono state impegnate e pagate lire 10.300 miliardi. Nei primi sei mesi dell'anno 1988 sono state impegnate e pagate lire 1.706 miliardi.

LEGGE 11 APRILE 1986, N.113

Piano straordinario per l'occupazione giovanile.

L'art.1 della legge 11 aprile 1986, n.113 prevede l'attuazione, negli anni 1986 e 1987, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'inserimento in attività lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all'art.1 del T.U. approvato con D.P.R. 6.3.1978, n.218.

L'art.3 della suddetta legge, dispone che per ciascun lavoratore assunto, entro il 31.12.1988 con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art.3 del decreto-legge 30.10.1984, n.726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19.12.1984, n.863, al di fuori dei casi previsti dall'art.1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all'art.1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6.3.1978, n.218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso ai datori di lavori il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma 6 dell'art.1 della legge stessa.

Il successivo art.4 dispone che per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei benefici di cui al precedente art.3 è autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo di lire 622 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1986, di lire 242 miliardi per l'anno 1987 e di lire 300 miliardi per l'anno 1988.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	622.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	322.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	322.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	322.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	300.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	300.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	300.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART.3/2c

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura

La legge 8 novembre 1986 n.752 prevede, tra l'altro, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, all'art.3 - 2° comma, uno stanziamento di L. 300 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, comprensivo della somma annua di L. 50 miliardi da ripartire fra gli enti di cui al comma 1 del citato art.3, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31 dicembre 1985 sui mutui contratti in applicazione dell'art.18 della legge 27 dicembre 1977, n.984.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 250.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 100.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 100.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 100.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 150.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 50.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 50.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART. 5

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura

Il I comma dell'art.5 della citata legge autorizza il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n.797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri Regolamenti Comunitari in materia di azioni strutturali.

A tale finanziamento è destinata la somma complessiva di Lit.2.500 miliardi da ripartirsi negli anni 1986/1990 rispettivamente in miliardi 450, 475, 500, e 550.

Le succitate somme vengono versate sul c/c infruttifero n.769/24110 appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato e denominato Min. Tesoro L.752/86 art.5.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 2.500.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 925.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 925.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	" 925.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 1.575.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 500.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 500.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" /

LEGGE 12 NOVEMBRE 1986, N.776

Completamento delle aree doganali del valico autostradale di Tarvisio

Ai fini dell'adeguamento e della ristrutturazione degli impianti per i servizi confinari, compresi quelli doganali, connessi con la prosecuzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio, di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n.546, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986, lire 20 miliardi per l'anno 1987 e lire 15 miliardi per l'anno 1988.

Agli interventi di cui al precedente comma 1 provvede l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), o direttamente o attraverso la regione Friuli-Venezia Giulia ovvero attraverso la società concessionaria autostradale, garantendo comunque la continuità delle opere già avviate.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	65.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	50.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	50.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	50.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	15.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	15.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	15.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 - ART. 3/6°c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Tale norma ha incrementato il Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, della somma di lire 490 miliardi ripartendola in ragione di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	490.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	"	70.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	"	70.000.000.000
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.87	"	70.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	"	420.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit.	70.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	"	70.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	"	---

LEGGE 19 NOVEMBRE 1987, N.470 - ART.4/18°c

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1988

La legge 19 novembre 1987 n.470, di conversione del D.L. 19 settembre 1987 n.384, all'art.4 - 18° comma stabilisce la somma di L. 140 miliardi destinata ad integrare il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981 n.590. Di detto importo lire 100 miliardi sono posti a carico del Fondo stesso (cap.8317 Ministero Tesoro) e suddivisi in lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 90 miliardi per l'anno 1988. Le rimanenti lire 40 miliardi sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 100.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.87	" 10.000.000.000
c) impegni assunti a tutto il 31.12.87	" 10.000.000.000
d) pagamenti assunti a tutto il 31.12.87	" 10.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1988 ed i successivi anni	" 90.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 90.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 90.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.15/1c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

Con l'art.15, 1° comma della legge 11.3.1988 n.67 il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI per l'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n.184, la somma di lire 105 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

autorizzazioni complessive Lit. 315.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 105.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 105.000.000.000
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	" —
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	" —

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.15/43c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Tale norma prevede un aumento del Fondo contributi della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art.37 della legge 25-7-1952, n.949, per far fronte alla esigenze della Cassa stessa nel concedere contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti ottenuti dalle imprese artigiane.

L'ammontare della spesa prevista in lire 840 miliardi è ripartita in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994.

Autorizzazioni complessive Lit. 840.000.000.000

E S E R C I Z I O 1 9 8 8

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 120.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 120.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 - ART.25/2c

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

La legge finanziaria 11 marzo 1988 n.67, all'art.25/2° comma, ha disposto un nuovo apporto per complessive lire 45 miliardi da ripartire in ragione di L. 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 a favore della "gestione separata" del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, prevista dall'art.2 della legge 30 aprile 1976 n.198 e destinata a promuovere iniziative economiche su tutto il territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia.

autorizzazioni complessive Lit. 45.000.000.000

ESERCIZIO 1988

a) impegni assunti nei primi sei mesi	Lit. 15.000.000.000
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	" 15.000.000.000
c) impegni previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---
d) pagamenti previsti per i <u>successivi</u> sei mesi	" ---

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legge 16 ottobre 1975, n. 492

Legge 16 ottobre 1975, n. 493

Leggi 29 maggio 1976, n. 336; 8 agosto 1977, n. 546;

11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n.

879, art. 1, 1° e 2° comma

D.P.R. 2 ottobre 1978, n.705; Legge 22 dicembre 1982,

n. 960 e Legge 22 dicembre 1986, n.910, art. 7,

14° comma

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, 14° comma

Legge 26 settembre 1981, n. 536

Legge 11 novembre 1982, n. 828 art. 10

Legge 2 maggio 1983, n. 156 art. 1 2° comma

Legge 29 dicembre 1984, n. 798; Legge 22 dicembre 1986,

n. 910, art. 7, 1° comma

Legge 1 dicembre 1986, n. 879, artt. 5,9,23,24,29,33

Legge 27 marzo 1987, n. 120

Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, 5° comma

Legge 29 dicembre 1987, n. 545

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con la stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi dell'art. 51 della legge nu

mero 833, e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del Bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle Regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni.

-art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: Irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Questa ultima somma veniva ripartita tra le Regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (1° e 2° comma): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle Regioni.

- art. 10-quinques: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle Regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1985 nonché, per la gestione 1986, la situazione al 30 giugno 1986, concernente gli interventi di cui sopra.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 14 COCCOTTI: EDILIZIA OSPEDALIERA (Cap. 3732/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 600,000 miliardi (di cui:
 a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del Tesoro e b) lire 290 miliardi gestiti dal ministero del Bilancio e della P.E.)

GESTIONE 1976-1987 Situazione a tutto il 31 dicembre 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PENENTI
ABRUZZO	23,388	12,117	12,117		-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788		-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926		-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297		-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324		-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501		-
LAZIO	50,267	12,566	12,566		-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374		-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999		-
MARCHE	19,025	16,756	16,756		-
MOLISE	15,010	13,752	11,660		2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162		-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057		6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617		-
SICILIA	66,906	16,726	16,726		-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873		-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516		-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142		-
VENETO	36,013	16,733	16,733		-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660		-
TRENTO	8,550	8,550	8,550		-
Totale	600,000	310,000	301,344		8,656

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO: CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 5731/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976-1987 Situazione a tutto il 31 dicembre 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	1,589	-	2,995
BASILICATA	4,710	4,710	4,693	-	0,017
CALABRIA	6,352	6,352	4,949	-	1,903
CAMPANIA	11,159	11,159	11,105	-	0,054
EMILIA ROM.	3,296	3,296	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,292	6,292	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	3,922	3,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,366	10,366	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	73,959		26,041

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 15 OGGETTO. CONTRIBUTI SPECIALI (Cap. 3731/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

ESERCIZIO 1988 Situazione al 30 giugno 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIANNUZIONE D I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA			0,010		
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale	-		0,010	-	-

(1) Pagamento conseguente alla reiscrizione di residui perenti sulla competenza dell'anno 1988 e a fronte del quale è stato preso il relativo impegno

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A.T. 16 SOGGETTO: COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 2783/ TESORO)
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1976- 1987 Situazione a tutto il 31 dicembre 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,534	4,534	3,823	-	0,761
BASILICATA	4,710	4,710	3,999	-	0,711
CALABRIA	6,352	6,352	5,916	-	0,936
CAMPANIA	11,159	11,159	9,142	-	2,017
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,705	-	0,432
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,396
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	3,922	3,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,366	10,366	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,438	2,438	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	82,556	-	17,444

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 16 0000000 COMPLETAMENTO OPERE (Cap. 0733/TESCRO)
REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100,000 miliardi

GESTIONE 1988

Situazione al 30 giugno 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI (1)	RESIDUI	RESIDUI PARENTI
ABRUZZO			0,017		
BASILICATA			-		
CALABRIA			0,005		
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			0,022		

(1) Pagamenti conseguenti alla restituzione di residui parenti sulla competenza dell'anno 1988 e a fronte dei quali è stato preso il relativo impegno

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Art. 9 OGGETTO IRRIGAZIONE (Cap. 8784/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 123.311 miliardi

GESTIONE 1976-1987 Situazione a tutto il 31 dicembre 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE L. P. E.	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERSISTENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,078	-	0,922
CAMPANIA	3,463	3,463	3,463	-	-
EMILIA ROM.	3,931	3,931	3,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,515	-	0,485
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,336	7,336	7,336	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,210	-	0,390
PUGLIA	3,324	3,324	-	-	3,324
SARDEGNA	9,500	9,500	3,168	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	123,311	123,311	106,907	-	21,904

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 9 PROGETTO IRRIGAZIONE (Cap. 3734/ TESORO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 128,811 miliardi

ESTENSIONE 1988 Situazione al 30 giugno 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P S	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PENDING
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale			11		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

10 1° C CREDITO ZOOTECNIA

Cap. 3735/TESORO

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

GESTIONE 1976-1987 Situazione a tutto il 31 dicembre 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE DIPENDE	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,143	-	0,400
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,324	5,324	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDEGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,146	-	45,854

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10, 1° c. OGGETTO. ZOOTECNIA

N. CAP. 3786/TECRO1

Autorizzazione spesa complessiva lire 160,000 miliardi

ESTENSIONE 1988

Situazione al 30 giugno 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P *	INTEGRI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		=	"		

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10 OGGETTO. FORESTAZIONE - (Cap. 3792/ TESORO)
quinques

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1976-1987 Situazione a tutto il 31 dicembre 1987

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PENSATI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	11,867	-	3,133

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10, 1° c. OGGETTO: FORESTAZIONE

(CAP. 8792/TESCRO)

Autorizzazione spesa complessiva lire 15,000 miliardi

GESTIONE 1988

Situazione al 30 giugno 1988

(somme in miliardi di lire)

REGIONE	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					
Totale		=	>		

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle Regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le Regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1988, le seguenti percentuali:

Legge 492/75:

- art. 14: 97%
- art. 15: 77%
- art. 16: 83%

Legge 493/75:

- art. 9: 83%
- art. 10, comma 1: 71%
- art. 10, comma 5: 79%

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro (cap. 8786) è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/'77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/'76.

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, 1° comma, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985.

L'art. 1, 2° comma, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, infine, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi. Più in particolare con il 1° comma del

predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/'77 e n. 828/'82 sopra citate; con il 2° comma dello stesso articolo 1 sono stati, poi, assegnati ulteriori contributi speciali per il residuo importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.760,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	4.100,00
b) Pagamenti eseguiti	4.100,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.340,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	517,00
b) Pagamenti eseguiti	517,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 705 E LEGGE 22 DICEMBRE 1982, N. 960.

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'ente per la zona industriale di Trieste

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, all'art. 1, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'autorizzazione del medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

Con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di lire 250 miliardi nel quadriennio 1982-1985 allo scopo di provvedere, tra l'altro, all'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73.

Per effetto dell'art. 5 della stessa legge l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 del predetto D.P.R. n. 705 è stata ridotta di lire 39 miliardi, prevedendone il relativo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788/Tesoro, e la successiva riassegnazione agli stati di previsione dei Ministeri interessati per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge 960 per l'anno 1982.

L'articolo 7, 14° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, inoltre, nell'autorizzare l'ulteriore spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990 per il completamento degli interventi di cui agli artt. 1 e 2 della predetta legge n. 960/'82, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia il contributo speciale di complessive lire 170 miliardi, in ragione di lire 61 miliardi per il 1987, di lire 53 miliardi per il 1988, di lire 18 miliardi per

il 1989 e di lire 38 miliardi per il 1990.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(importi in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	480,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	371,00
b) Pagamenti eseguiti	250,00
c) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41

Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli e finalizzate allo approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa Adriatica

L'articolo 13, comma 9, della Legge 28 febbraio 1986, n.41 (Legge finanziaria 1986), per gli interventi sopra evidenziati, ha autorizzato la spesa complessiva di lire 30 miliardi, da assegnare alla Regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.

Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), articolo 17, comma 14, è stata autorizzata, per le medesime finalità, l'ulteriore spesa di complessive lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

CAPITOLO 8777 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	20
b) Pagamenti eseguiti	20
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	

LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536 DI CONVERSIONE DEL D.L. 28 LUGLIO 1981, N. 397, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

L'art. 18 della legge n. 536/'81 ha assegnato alla Regione Sicilia un contributo speciale di lire 104 miliardi, per il triennio 1981-1983, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1981, di lire 30,5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi per l'anno 1983, che la Regione stessa provvederà a trasferire ai Comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazaro e Castelvetro per tutte le finalità indicate nella legge medesima.

La legge 13 agosto 1984, n. 462, articoli dall'1 al 7, ha successivamente modificato ed integrato la predetta legge n. 536/'81, ed in particolare l'art. 4 con il quale vengono concessi contributi in favore di alcune categorie di soggetti titolari del diritto di proprietà di unità immobiliari danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981 nei Comuni ivi indicati, determinando in lire 5 miliardi l'onere relativo da finanziare tramite la Regione Sicilia.

Con legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, 12° comma, (Legge finanziaria 1985) è stato provveduto a rifinanziare la legge n. 536/'81 per l'importo complessivo di lire 75 miliardi, in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1987, al fine di consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone della Sicilia occidentale sopra richiamate, ai sensi dell'art. 19-bis della stessa legge n. 536.

Con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, articolo 6, 4° comma, (legge finanziaria 1987), ai sensi dell'articolo 19-bis sopra richiamato, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone in questione.

Infine, con la legge 11 marzo 1988, N. 67 (legge finanziaria 1988), articolo 17, comma 6, è stata autorizzata, per le sopra richiamate formalità, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(importi in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	264,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	204,00
b) Pagamenti eseguiti	204,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole autorizzazioni di spesa, a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire (in miliardi)</u>
1984	42,5
1985	52,5
1986	82,5
1987	52,5
1988 e succ.	37,5

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	262,50
b) Pagamenti eseguiti	262,50
c) Residui propri	-

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988

a) Impegni assunti

b) Pagamenti eseguiti

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il 2° comma dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla Regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	10,00
b) Pagamenti eseguiti	10,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N. 798

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/'84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla Regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, 1° comma, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS. Giovanni e Paolo	5	5	2	12
totale	24	54	2	80

L'articolo 7, 1° comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento

degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al finanziamento degli interventi di competenza della Regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 79^P/^{'84} sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

CAPITOLO 8812 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	255,00	
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1987		
a) Impegni assunti	105,00	
b) Pagamenti eseguiti	105,00	
c) Residui propri	-	
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988		
a) Impegni assunti	-	-
b) Pagamenti eseguiti	-	-

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità

a) articolo 5

con l'articolo in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, di cui lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988, per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	1,00
b) Pagamenti eseguiti	1,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

b) articolo 9

L'articolo in questione ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di complessive lire 30 miliardi,

da ripartire nel periodo 1987-1991, dei quali lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, ai fini, tra l'altro, della realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali di supporto alla grande viabilità ordinaria nel Gemonese, nel Canal del Ferro - Val Canale.

CAPITOLO 8798 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	30,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	5,00
b) Pagamenti eseguiti	5,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

c) articolo 23

con il 1° comma dell'articolo in esame è stata concessa alla Regione illiche, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 16 maggio 1970, n.281, un contributo straordinario di complessive lire 35 miliardi per il periodo 1986-1990, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1986, lire 4 miliardi per l'anno 1987 e lire 8 miliardi per l'anno 1988, per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione medesima colpiti dal terremoto del 1972.

CAPITOLO 8810 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	35,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	6,00
b) Pagamenti eseguiti	6,00
c) Residui propri	-

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988

- | | |
|-----------------------|---|
| a) Impegni assunti | - |
| b) Pagamenti eseguiti | - |

d) articolo 24

con l'articolo 24 è stato concesso alla Regione Marche un contributo straordinario di lire 70 miliardi per il quinquennio 1987-1991, ai fini del completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali, dei complessi edilizi adibiti al culto e alla mensa dell'ERSU di Ancona, danneggiati dagli eventi sismici e dalla frana di Ancona del 13 settembre 1982, da destinare alle seguenti provincie:

- Prov. ANCONA	lire 15 miliardi
- Prov. MACERATA	lire 30 miliardi
- Prov. ASCOLI PICENO	lire 25 miliardi
	<hr/>
Totale	lire 70 miliardi

Il 2° comma dell'articolo di cui sopra ha poi determinato in lire 5 miliardi quote del predetto contributo per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

CAPITOLO 8799 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	70,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	5,00
b) Pagamenti eseguiti	5,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

e) articolo 29

il 2° comma dell'articolo 29 ha concesso alla Regione Marche il contributo di lire 65miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 39 miliardi per l'anno 1988, per il completamento delle opere di risanamento e recupero dell'area colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982, finalizzando l'importo di lire 5 miliardi agli interventi urgenti di consolidamento della rupe e del centro storico di San Leo.

CAPITOLO 8791 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	65,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	10,00
b) Pagamenti eseguiti	10,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

Il successivo 3° comma dello stesso articolo 29 ha poi concesso alla regione Marche, ai sensi dell'art.12 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, un contributo straordinario di lire 20 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni del quadriennio 1987-1990, per il completamento delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

CAPITOLO 8800 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	20,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	5,00
b) Pagamenti eseguiti	5,00
c) Residui propri	-

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988

- | | |
|-----------------------|---|
| a) Impegni assunti | - |
| b) Pagamenti eseguiti | - |

f) articolo 33

con il primo comma dell'articolo di cui trattasi è stata autorizzata una spesa di complessive lire 10 miliardi per il periodo 1987-1989, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987-1988, da assegnare alla regione Marche ai fini della realizzazione dell'asse attrezzato previsto nel piano regolatore generale di Ancona, e per l'acquisizione o la costruzione in altra sede degli immobili che insistono sulle aree interessate dall'opera stradale.

CAPITOLO 8815 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	10,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	2,00
b) Pagamenti eseguiti	2,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987,
N. 8

Interventi in favore della Regione Siciliana per la ricostruzione e
riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del
1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla Regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è assicurato dalle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910 che ha disposto una autorizzazione globale di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Nell'ambito di tale complessiva autorizzazione, l'intervento in favore della Regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro è stato determinato per gli anni 1987, 1988 e 1989 in ragione, rispettivamente, di lire 64,8 miliardi, di lire 74,8 miliardi e di lire 76,8 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, N. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento di complessive lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata L. 910/86, in ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

CAPITOLO 3817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1016,40
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	64,80
b) Pagamenti eseguiti	41,11
c) Residui propri	23,69
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, N. 545

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Con l'articolo 1, comma 1, della legge di cui trattasi, è stato provveduto ad assegnare alla Regione Umbria, a completamento degli stanziamenti recati dalla legge 12 giugno 1984, n. 227, un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987 - 1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, valutati in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi.

CAPITOLO 8774 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	180,00
B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1987	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1988	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-